



TRIBERTI COLOMBO & ASSOCIATI

AVVOCATI COMMERCIALISTI CONSULENTI del LAVORO

Circolare n° 4 del 10/04/2018

OGGETTO	SOGGETTI INTERESSATI
1. Acquisto carburante: dal 1° luglio pagamenti tracciabili e fatturazione elettronica	Titolari di partita iva
2. Bonus Verde	Persone fisiche
3. Rottamazione delle cartelle	Tutti
4. Iper e maxi Ammortamento: chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate	Imprese

1. ACQUISTO CARBURANTE: DAL 1° LUGLIO PAGAMENTI TRACCIABILI E FATTURAZIONE ELETTRONICA

Come anticipato con la [nostra Circolare n. 2/2018](#), la **Legge di Bilancio 2018** (L.205/2017) ha previsto importanti novità sia nella **disciplina fiscale** che in materia di **fatturazione elettronica delle spese per acquisto di carburante** da parte di titolari di Partita Iva.

Disciplina fiscale

Con riguardo alla **deducibilità del costo**, il **nuovo comma 1-bis dell'art 164 Tuir in vigore dal 1° luglio 2018** prevede che fino al 30 giugno sarà ancora possibile sostenere le spese per acquisto di carburante in contanti (ovviamente compilando la scheda carburante), senza perdere il diritto alla deducibilità del relativo costo; **dal giorno successivo 1° luglio 2018** invece, lo stesso **costo diverrà deducibile solo se il pagamento sarà effettuato tramite strumenti tracciabili**.

Dal punto di vista della **detraibilità Iva**, il nuovo **art. 19 bis 1, comma 1 lett. d) del Dpr 633/72** si coordina alla disciplina Tuir, per cui **dal 1° luglio** anche l'**Iva** diverrà **detraibile** solo se il carburante sarà acquistato con **strumenti di pagamento tracciabili**.

Con Provvedimento n. 73203/2018 del 4 aprile 2018 l'Agenzia delle Entrate specifica che, **sia ai fini delle imposte dirette che ai fini Iva**, si considerano **idonei strumenti tracciabili** oltre alle carte di debito, di credito e prepagate, anche gli assegni bancari e postali, circolari e non, i vaglia cambiari e postali, i bonifici bancari e postali, i bollettini postali, e gli strumenti elettronici che prevedano pagamento Rid.

Si sottolinea come la normativa Tuir di cui sopra, ai fini della deducibilità del costo, obbliga al pagamento con strumenti tracciabili solo per acquisto di carburante, mentre la disciplina Iva fa riferimento anche alle spese **di manutenzione, custodia, locazione finanziaria, noleggio e simili**.

Fatturazione elettronica

A corredo delle novità in materia di deducibilità e di detraibilità Iva, è prevista anche la **soppressione delle schede carburanti**, sempre **a far data del 1° luglio 2018**. Secondo il nuovo **art. 22 comma 3 del Dpr 633/72** le **cessioni di benzina o di gasolio** effettuate presso impianti stradali di distribuzione e destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori da parte di **soggetti titolari di partita iva** dovranno essere accompagnate dalla **fattura elettronica**, quelle elaborate con modalità diverse saranno considerate non emesse.

Le nuove modalità di documentazione degli acquisti di carburante necessitano ancora di ulteriori chiarimenti operativi, che provvederemo a comunicare ai Clienti non appena saranno forniti dall'Agenzia delle Entrate.

2. BONUS VERDE

Il cd. **“Bonus Verde”** è una nuova agevolazione fiscale per la quale è possibile beneficiare della **detrazione IRPEF**, nella misura del **36%**, delle spese documentate relative ad interventi di:

- “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
- realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

L'agevolazione è fruibile dal **proprietario/detentore dell'immobile** sul quale sono effettuati i nuovi interventi agevolati, **che sostiene effettivamente la spesa**. Possono quindi beneficiare della nuova detrazione i

Studio Triberti Colombo & Associati



TRIBERTI COLOMBO & ASSOCIATI

AVVOCATI COMMERCIALISTI CONSULENTI del LAVORO

contribuenti che risultano essere: **proprietari/nudi proprietari, titolari di diritti reali di godimento** (usufruttuario, titolare del diritto di abitazione/uso) o **detentori** (inquilino/comodatario).

La detrazione è fruibile fino ad un **ammontare complessivo di spesa non superiore a 5.000 euro** per unità immobiliare ad uso abitativo e deve essere **ripartita in 10 quote annuali** di pari importo.

Il limite di spesa su cui calcolare la detrazione spetta per ogni unità immobiliare oggetto di intervento, pertanto, nel caso di interventi di “sistemazione a verde” eseguiti sia sulla singola unità immobiliare che sulle parti comuni di edifici condominiali il diritto alla detrazione spetterà su due distinti limiti di spesa agevolabile, di 5.000 euro ciascuno.

Tale agevolazione spetta per gli **interventi straordinari di sistemazione a verde**, e comprende la fornitura e messa a dimora di piante e arbusti di qualsiasi genere o tipo. E' possibile fruire dell'agevolazione anche per la collocazione di piante e altri vegetali in vasi, se tale attività è parte di un più ampio intervento di sistemazione a verde degli immobili residenziali. Non sono agevolabili, invece, le spese sostenute per la manutenzione ordinaria annuale dei giardini preesistenti.

Per poter beneficiare dell'agevolazione è previsto che i **pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità** delle operazioni. I pagamenti, quindi, possono essere eseguiti mediante bonifico, bancomat o carte di credito e assegni.

Nel corso di Telefisco 2018, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il pagamento può avvenire con bonifico ordinario e che non è prevista l'applicazione in capo ai prestatori della ritenuta dell'8%.

3. ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE

Il **decreto legge n. 148/2017** convertito con modificazioni dalla **Legge n. 172/2017**, ha reintrodotto la possibilità di procedere alla **definizione agevolata** delle cartelle esattoriali per le somme affidate all'Ente di riscossione **dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017 (cd. Rottamazione bis)**.

Alla rottamazione può accedere anche chi non ha aderito alla precedente definizione agevolata prevista dal D.L. n. 193/2016; sono invece **esclusi** i soggetti che hanno presentato domanda per la precedente rottamazione ottenendo esito negativo da parte dell'Ente di Riscossione.

Ricordiamo che il termine per la presentazione della domanda è il **15 maggio 2018 e che la richiesta può essere effettuata:**

- **Compilando online [l'apposito form](#) disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione;**
- Inviando il **modulo** compilato alla casella pec della Direzione Regionale di Agenzia delle entrate-Riscossione di riferimento;
- consegnando la domanda presso gli sportelli dell'Agenzia.

Per i carichi affidati all'Agente della riscossione **dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016** il pagamento può essere effettuato:

- in un'unica soluzione con rata in scadenza nel mese di ottobre 2018;
- nel numero massimo di tre rate di cui le prime due in scadenza nei mesi di ottobre 2018 (40%) e novembre 2018 (40%) e la terza in scadenza nel mese di febbraio 2019, pari al restante 20% delle somme complessivamente dovute.

Per i carichi affidati all'Agente della riscossione **dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017** il pagamento può essere effettuato:

- in un'unica soluzione con rata in scadenza nel mese di luglio 2018;
- nel numero massimo di cinque rate, di pari importo, in scadenza nei mesi di luglio, settembre, ottobre, novembre 2018 e febbraio 2019.

L'Ente di Riscossione dovrà inviare, entro il 30/06/2018 per i carichi affidati alla riscossione nel 2017 o, entro il 30/09/2018, per quelli affidati dal 2000 al 2016, una **Comunicazione** di accoglimento o di diniego. In caso di risposta positiva, l'Agente della riscossione comunicherà l'ammontare del debito ammesso alla definizione agevolata e invierà i bollettini di pagamento.

Per coloro, invece, che hanno richiesto la rottamazione ed avevano, in relazione ai carichi da definire, **una rateizzazione in essere al 24 ottobre 2016**, ma non sono in regola con il pagamento delle rate scadute al 31

Studio Triberti Colombo & Associati



TRIBERTI COLOMBO & ASSOCIATI

AVVOCATI COMMERCIALISTI CONSULENTI del LAVORO

dicembre 2016, l'Ente di Riscossione dovrà inviare una **prima comunicazione** entro il **30 giugno 2018** con l'ammontare delle rate scadute fino al 2016, che dovrà essere pagato in un'unica soluzione entro il 31/07/2018.

Per ulteriori chiarimenti e per la richiesta di supporto nella predisposizione della pratica invitiamo i Cliente interessati a rivolgersi ai propri professionisti di riferimento.

4. IPER AMMORTAMENTO

Come anticipato nella [Circolare n.1/2018](#), la Finanziaria 2018 ha prorogato:

- il maxi ammortamento a favore delle imprese/lavoratori autonomi che effettuano investimenti in **beni strumentali nuovi dall'1/1/2018 al 31/12/2018** (30/6/2019 a condizione che entro il 31/12/2018 sia accettato il relativo ordine e pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), nella misura **del 30% in luogo del precedente 40%**
- l'**Iper ammortamento pari al 150%** per le imprese che effettuano investimenti in **beni nuovi finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica/digitale**, ricompresi nella Tabella A, Finanziaria 2017, **entro il 31/12/2018** (31/12/2019 a condizione che entro il 31/12/2018 sia accettato il relativo ordine e siano pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione)

Oltre alla proroga dei benefici fiscali, la Finanziaria ha ampliato la gamma dei beni immateriali agevolabili ed ha disciplinato la possibilità di mantenimento del beneficio qualora il bene agevolato sia ceduto nel periodo di fruizione della maggiorazione e sia sostituito con un altro avente specifiche caratteristiche.

Nuovi beni agevolabili

Sono stati aggiunte nella lista dei beni immateriali agevolabili con il maxi ammortamento (per i soggetti che già beneficiano dell'Iper ammortamento) di cui alla tabella B della Legge Finanziaria le seguenti voci:

- software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio;
- software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata;
- sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell'e-commerce.

Sostituzione del bene materiale oggetto di Iper ammortamento

La Finanziaria ha previsto la possibilità di continuare ad usufruire dell'Iper ammortamento in caso di futura cessione del bene agevolato a patto che si provveda alla sostituzione del bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche **analoghe o superiori** a quelle previste dalla Tabella A. Inoltre, le caratteristiche del nuovo bene devono essere attestate dal legale rappresentante della società o da perizia giurata se il costo unitario è superiore a 500.000 euro.

In merito l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che:

- la sostituzione interessa anche i beni acquisiti nel biennio 2016-2017 e sostituiti a partire dal 2018;
- l'interconnessione del nuovo bene si deve verificare nello stesso periodo d'imposta di realizzo del bene oggetto di agevolazione;
- in caso di sostituzione non è necessario procedere ad alcun ricalcolo dell'agevolazione poiché la stessa non comporta il venir meno della fruizione delle residue quote del beneficio così come originariamente determinate.

Infine, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'esclusione dal super ammortamento dell'intera categoria dei veicoli richiamati dal comma 1 dell'art. 164 TUIR non riguarda gli autocarri, a condizione che gli stessi siano inerenti all'attività esercitata dal soggetto che beneficia dell'agevolazione.

Con l'occasione inviamo i nostri migliori saluti

Studio Triberti Colombo & Associati

Studio Triberti Colombo & Associati